



CITTA' DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Provincia di Udine

Via del Colle 10 - 33038 San Daniele del Friuli - p.i. 00453800302
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it centralino 0432 946511 - fax 0432 946534

ciustaw rete internazionale delle città del buon vivere



Regolamento delle Commissioni Comunali Consultive

Approvato con deliberazione consiliare n.20 del 27-04-2011



CITTA' DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Provincia di Udine

Via del Colle 10 - 33038 San Daniele del Friuli - p.i. 00453800302
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it centralino 0432 946511 - fax 0432 946534

cittaslow rete internazionale delle città del buon vivere



ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.16, comma 4, dello Statuto Comunale, le modalità di nomina e funzionamento delle Commissioni Comunali, istituite con la precipua finalità di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica e stimolare l'attività amministrativa della Città di San Daniele del Friuli.

ART.2 – SCOPO DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni Comunali sono istituite per fornire un valido apporto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale nell'approfondimento di particolari tematiche nelle materie di competenza, tale apporto si concretizza attraverso le seguenti funzioni:

- nella individuazione e definizione di indirizzi programmatici;
- nella formulazione di pareri non vincolanti su problemi specifici e/o atti deliberativi di Giunta e/o del Consiglio Comunale;
- nella individuazione, definizione e formulazione di proposte;
- nell'esaminare proposte ed iniziative.

ART.3 – COMPOSIZIONE E DURATA DELLE COMMISSIONI

Le commissioni comunali sono costituite da 11 componenti:

- Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- quattro rappresentanti del Consiglio Comunale di cui:
 - due Consiglieri di maggioranza designati dai Capigruppo di maggioranza
 - due Consiglieri di minoranza designati dai Capigruppo di minoranza
- sei componenti esterni così individuati:
- quattro esperti, di cui:
 - due designati dai Capigruppo di maggioranza
 - due designati dai Capigruppo di minoranza;
- due esperti rappresentanti dei Comitati di Borgo.

Gli esperti esterni, sia designati dai Capigruppo che rappresentanti dei Comitati di Borgo, devono essere in possesso di specifiche competenze in materia, acquisite con esperienze lavorative, o amministrative, o di studio. La designazione dovrà evidenziare tali specifiche competenze.

Le designazioni sono sottoposte, entro termini ragionevoli indicati dal Sindaco, dai Capigruppo, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra gli organi dell'ente locale. Le designazioni sono vincolanti per la Giunta.

I componenti esterni devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale previsti dalla normativa vigente.

Le Commissioni Comunali sono nominate con deliberazione della Giunta Comunale.

Le Commissioni Comunali durano in carica per l'intero mandato amministrativo.

ART.4 – NORME DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni Comunali si riuniscono, su convocazione del Presidente o per richiesta di almeno 1/3 dei componenti la Commissione o di 1/3 dei Consiglieri Comunali assegnati all'Ente. La richiesta di convocazione, per queste due ultime ipotesi, va rivolta per iscritto al Presidente della Commissione.

Le Commissioni si convocano almeno tre volte l'anno.



CITTA' DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Provincia di Udine

Via del Colle 10 - 33038 San Daniele del Friuli - p.i. 00453800302
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it centralino 0432 946511 - fax 0432 946534

cittaslow rete internazionale delle città del buon vivere



Il Sindaco, se e quando lo ritenga opportuno, riferisce al Consiglio Comunale circa eventuali condizioni di inadempienza alla predetta frequenza, ed il Consiglio Comunale assume tutte le misure ritenute necessarie, compresa la proposta alla Giunta di deliberazione di decadenza dei componenti.

Possono anche operare in seduta allargata con la presenza eventuale di organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali ed economiche, consulenti nella materia specifica, rappresentanza di cittadini; ove sia necessario esaminare specifici argomenti che per la loro complessità o generalità necessitino di tale tipo di implicazione e con la presenza di tutti i rappresentanti dei Comitati di Borgo quando vengono trattati i problemi che coinvolgono i territori, le Frazioni e i Borghi. Le Commissioni possono riunirsi - altresì - in seduta congiunta per la trattazione di particolari tematiche di comune interesse a due o più Commissioni.

La funzione di Presidente viene attribuita al Sindaco. Il Sindaco può delegare la presidenza della Commissione all'Assessore competente per materia o al Consigliere Comunale incaricato alla trattazione di determinate funzioni amministrative.

Le commissioni si avvalgono, ove sia necessario, della consulenza dei Titolari di Posizione Organizzativa e di altri dipendenti appartenenti agli uffici comunali competenti.

Le funzioni di segretario delle Commissioni Comunali sono svolte da un dipendente di ruolo del Comune, individuato - di norma - tra il personale appartenente al servizio del settore di competenza delle Commissioni. Il segretario redigerà apposito verbale delle riunioni delle Commissioni che sarà conservato presso i competenti uffici comunali per l'eventuale consultazione e reso pubblico sul sito istituzionale dell'Amministrazione, di norma, entro 15 giorni dalla riunione della Commissione stessa.

Le Commissioni possono essere sentite in Consiglio comunale ogni qualvolta se ne riterrà opportuno avvalersi della loro collaborazione; in tal caso il relatore riferirà al Consiglio nel merito delle singole questioni.

I Consiglieri Comunali possono partecipare ai lavori delle Commissioni Comunali Consultive in qualità di auditori.

ART.5 - COMMISSIONI CONSULTIVE

Sono costituite le seguenti Commissioni comunali consultive:

1. LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA
2. BILANCIO
3. ATTIVITA' PRODUTTIVE, AMBIENTE
4. ASSISTENZA, SANITA' e POLITICHE FAMILIARI
5. CULTURA e TURISMO
6. SPORT e ISTRUZIONE

La Commissione per i Gemellaggi e le altre Commissioni che si ritenesse opportuno attivare si uniformano al presente Regolamento.

ART.6 – ALTRE NORME DI FUNZIONAMENTO

L'assenza ingiustificata di un componente la Commissione comunale per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

La decadenza da membro della Commissione è deliberata dalla Giunta sentita la Conferenza dei Capigruppo.

I componenti che per qualsiasi motivo vengono a cessare dalla carica, dovranno essere surrogati dalla Giunta Comunale che provvederà ad acquisire le designazioni necessarie, e ciò al fine di garantire un regolare funzionamento delle Commissioni.



CITTA' DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Provincia di Udine

Via del Colle 10 - 33038 San Daniele del Friuli - p.i. 00453800302
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it centralino 0432 946511 - fax 0432 946534

cittaslow rete internazionale delle città del buon vivere



Quando non possa essere assicurato il normale funzionamento delle Commissioni per dimissioni o decadenza di almeno la metà più uno dei loro componenti, la Giunta Comunale provvede allo scioglimento delle stesse ed alla nuova nomina, fermo restando quanto previsto dall'art.3.

Per quanto non previsto dal presente articolo in merito alla procedura di decadenza si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge e di statuto vigenti per i Consiglieri Comunali.

ART.7 - ONERI

La funzione di componente la Commissione comunale consultiva è gratuita; non saranno quindi corrisposti gettoni di presenza né rimborsi di spese a qualsiasi titolo sostenute.

Gli oneri necessari al funzionamento delle Commissioni comunali consultive sono a carico del Comune.

ART.8 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento, ai sensi dell'art.76 dello Statuto Comunale, entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.

Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare adottata al riguardo così come le Commissioni Consultive in carica.

Le nuove Commissioni dovranno essere costituite entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, conformemente a quanto da esso previsto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.